



COMUNE DI MILZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☐ ORIGINALE ☒ COPIA

N. 12

Data 21.07.2020

SEDUTA :



Pubblica

☐ Non Pubblica

SESSIONE :

☐ Ordinaria



Straordinaria

☐ Urgente

CONVOCAZIONE :



1°

☐ 2°

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, COMMA 5, D.L. N. 18/2020) -

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **VENTUNO** del mese di **LUGLIO**, alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	GIUSTIZIERO MASSIMO	X	
2	NICOCELLI STEFANO	X	
	GELMINI CINZIA RITA	X	
4	BULGARI GIOVANNI BATTISTA	X	
5	MORANDI MASSIMO	X	
6	LAZZARI ERIKA	X	
7	VITA FABIANA	X	
8	MONZA VIVIANA SIMONA	X	
9	OLIVETTI FRANCESCO	X	
10	LAMPUGNANI ENRICO	X	
11	BERTONI ALBA		X
	TOTALI	10	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Antonio Petrina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Giustiziero Massimo**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato.

DELIBERAZIONE N.14 DEL 21.07.2020 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, COMMA 5, D.L. N. 18/2020) -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco accenna alla riduzione della TARI per il periodo della fase di lockdown sulle aziende.

Il Consigliere Lampugnani Enrico chiede se vale la riduzione per le famiglie a cui risponde il Sindaco negativamente per fondi di Bilancio salvo il posticipo a settembre senza sanzioni ed interessi.

VISTI:

- l'art. 1, commi 639-703 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi dal 641 al 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI ed in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "...Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1) al citato Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1) ...";
- il comma 654 ai sensi del quale "...In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654-bis ai sensi del quale "...Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";
- il comma 655 ai sensi del quale "...Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo

alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- il comma 658 ai sensi del quale “...Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di C.C. n.11 in data 03.07.2014 e, in particolare, l'art. 16 che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario adottando i criteri indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

VISTI:

- l'art. 1, comma 1, della L. 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 1, comma 527, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e, in particolare, l'art. 6, recante le “Procedure di approvazione”, il quale prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A) della deliberazione n. 443/2019), sia poi validato “...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
- la Deliberazione n. 57/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente”;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i Decreti Legge emessi dal 23.02.2020 al 16.06.2020 recanti le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi dall' 08.03.2020 al 11.06.2020 relativi alle misure da adottate per il contenimento e la gestione dell'epidemia da COVID-19 ricomprendenti il c.d. lockdown;
- le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia;

PREMESSO CHE:

- l'attuale emergenza dovuta al COVID-19 ha determinato una serie di provvedimenti aventi lo scopo di ridurre la diffusione del contagio che hanno fortemente condizionato, se non del tutto impedito, lo svolgersi dell'attività di una serie di imprese commerciali, artigianali e produttive;
- i DCPM e le ordinanze regionali hanno introdotto misure restrittive per le attività determinando la loro chiusura;
- alcuni settori non solo sono stati più colpiti dagli obblighi di chiusura e dalle limitazioni ma, presumibilmente, incontreranno più difficoltà nella ripartenza sia per l'andamento della domanda sia per il rispetto delle norme di prevenzione sanitaria che dovranno rispettare;

RICHIAMATA la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che ha indicato la necessità di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19 e chiesto che a riduzioni tariffarie si affianchi la costituzione di uno specifico fondo per il ristoro delle minori entrate;

TENUTO CONTO di quanto in premessa e che:

- tra i molteplici impatti sul tessuto socio-economico provocati dall'emergenza epidemiologica vi è, quindi, la sospensione delle attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati alla tassazione;
- occorre adottare alcune azioni correttive per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito del periodo di lockdown decretato a livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione comunale:

- ha previsto misure di calmieramento relativamente alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere il proprio lavoro nel periodo emergenziale Covid-19 avvalendosi di quanto previsto dall'art. 1, comma 660 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere dalla a) alla e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- ha provveduto ad intervenire mediante la riduzione della Tari dell'anno 2020, non applicando la quota variabile calcolata e parametrata al periodo di chiusura e subordinata alla presentazione di un'istanza di riduzione da parte del Titolare/Legale Rappresentante dell'attività relativa alla sospensione del proprio lavoro;

VERIFICATO che la riduzione della tariffa della parte variabile è un contributo assicurato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e non grava sulle altre utenze del servizio;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l’art. 1, comma 666 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”;
- l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020 che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e precisamente all’art. 107, precisamente:

- al comma 3 “il termine per l’anno 2020, il termine di cui all’art. 31 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 è differito al 31 maggio 2020, ma in corso di conversione con nuova scadenza fissata per il 31 luglio 2020;
- al comma 4, che “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’art. 1, comma 683-bis, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”;
- al comma 5 “I Comuni possono, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

PRESO ATTO che l’art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di Enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

RILEVATO che l’art. 1, comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: “683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

VISTO, altresì, l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, comma 683-bis della L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 30 del 21.12.2017 di approvazione del Piano Finanziario TARI e delle relative tariffe per l'esercizio 2018;
- la deliberazione di C.C. n. 51 del 31.12.2018 di approvazione del Piano Finanziario TARI e di conferma delle relative tariffe per l'esercizio 2019;

RITENUTO, pertanto, opportuno per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, confermare le tariffe TARI approvate e già applicate nell'anno 2019, con riserva di approvare il Piano Economico Finanziario anno 2020 e le relative tariffe entro il prossimo 31 dicembre 2020;

STABILITO che, per l'anno 2020, le rate per il versamento della TARI saranno le seguenti:

- rata n. 1 (rata di acconto) calcolata con le tariffe approvate nell'anno 2019 con scadenza 16 settembre 2020;
- rata n. 2 (rata a congruaglio) calcolata con le tariffe dell'anno 2020 con scadenza 16 dicembre 2020;

PRESO ATTO che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Dipartimento delle Finanze - Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce e purché il Comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Dipartimento delle Finanze - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 25 del 25.07.2019 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-2022 ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione di C.C. n. 34 del 17.12.2019 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020-2022 ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione di C.C. n. 35 del 17.12.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10, D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

ACQUISITI, sulla stessa, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267 del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

VISTI:

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI favorevoli n.8, astenuti n.2 (Consiglieri Olivetti Francesco e Lampugnani Enrico – Gruppo Minoranza Consiliare “Milzano Unito”), espressi nelle forme di legge dai n.10 presenti (compreso il Sindaco);

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE, salvo nuove disposizioni di legge, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe Tari adottate per l’anno 2019 relativamente alla prima rata Tari 2020, secondo le tabelle seguenti e provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) e delle relative tariffe:

TARIFFE TARI ANNO 2019 - UTENZE DOMESTICHE

Per il calcolo della quota dovuta si deve:
 moltiplicare la superficie in metri quadrati per la tariffa parte fissa,
 sommare al risultato la tariffa della parte variabile
 aggiungere la quota di addizionale provinciale.

Numero componenti:	FISSA:	VARIABILE:
1	0,47743	29,83686
2	0,55700	79,56495
3	0,61384	99,45619
4	0,65930	124,32024
5	0,70477	149,18429
6	0,73888	169,07553

TARIFFE TARI ANNO 2019 - UTENZE NON DOMESTICHE

Per il calcolo della quota dovuta si deve:

+ moltiplicare la superficie in metri quadrati di pertinenza per la tariffa della parte fissa,
 + moltiplicare la superficie per la tariffa della parte variabile,
 sommare alla fine i risultati e aggiungere la quota di addizionale provinciale.

Categoria:		FISSA:	VARIABILE:
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28876	0,23304
2	Campeggi, distributori carburanti	0,64490	0,64202
3	Stabilimenti balneari	0,60640	0,48414
4	Esposizioni, autosaloni	0,35132	0,29130
5	Alberghi con ristorante	1,02991	1,02421
6	Alberghi senza ristorante	0,77003	0,76321
7	Case di cura e riposo	0,96253	0,95430
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,96253	0,95663
9	Banche ed istituti di credito	0,55827	0,55697
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,83740	0,82846
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,24648	1,23802
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,84703	0,83894
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,00104	0,99217
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41389	0,34956
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78928	0,78185
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,65866	4,62234
17	Bar, caffè, pasticceria	3,50362	3,47462
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,99245	1,97967
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,48230	1,46699
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,83296	5,79337
21	Discoteche, night club	1,00104	0,99741

3. DI DARE ATTO che, sulla base del PEF anno 2020, approvato con le nuove modalità, si provvederà ad una successiva deliberazione definitiva di approvazione e determinazione delle tariffe Tari 2020;
4. DI STABILIRE che l'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, con apposito atto a seguito di approvazione del Piano Economico Finanziario e relative tariffe anno 2020;
5. DI STABILIRE che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2020, in NUMERO 2 RATE, con SCADENZA rispettivamente **16 SETTEMBRE e 16 DICEMBRE 2020**;
6. DI APPLICARE, causa emergenza COVID-19, la riduzione della Tari dell'anno 2020, non applicando la quota variabile calcolata e parametrata al periodo di chiusura e subordinata alla presentazione di un'istanza di riduzione da parte del Titolare/Legale Rappresentante dell'attività relativa alla sospensione del proprio lavoro”;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina del tributo relativo alla tassa rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n. 11 del 03.07.2014;
8. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
9. DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di

cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze - Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
11. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n.8, astenuti n.2 (Consiglieri Olivetti Francesco e Lampugnani Enrico – Gruppo Minoranza Consiliare “Milzano Unito”), espressi nelle forme di legge dai n.10 presenti (compreso il Sindaco) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

► Il Sindaco
Massimo Giustiziero

F.to Giustiziero Massimo



► Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Petrina

F.to Dott. Antonio Petrina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Io sottoscritto, Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **23.07.2020** all'albo pretorio on-line ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Lì, **23.07.2020**



► Il Messo Comunale
Rag. Domenico Micheli

F.to Rag. Domenico Micheli

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, _____



► Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Petrina

F.to Dott. Antonio Petrina

È copia conforme all'originale.

Lì, **23.07.2020**



► Il Messo Comunale
Rag. Domenico Micheli

COMUNE DI MILZANO

Provincia di BRESCIA

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.07.2020

Art. 49 d.Lgs. n.267/2000

OGGETTO PROPOSTA:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, COMMA 5, D.L. N. 18/2020) –

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 d.Lgs. n.267/2000

VISTO con parere favorevole

Milzano, li **21.07.2020**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fabio Guerreschi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49 d.Lgs. n.267/2000

VISTO con parere favorevole

Milzano, li **21.07.2020**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fabio Guerreschi
